

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione, sede e durata

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "**ASSOCIAZIONI CUOCHI ITALIANI RIUNITE APS**" il cui acronimo è "**A.C.I.R. APS**".

L'Associazione assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

La sede dell'Associazione è posta nel comune di Torino (TO). Ai soli fini delle comunicazioni agli enti, senza che la sua modifica effettuata dall'Organo di amministrazione, nell'ambito del medesimo Comune, costituisca variazione dello statuto ma obblighi solo alla comunicazione agli enti competenti l'indirizzo è posto in Via conte Giambattista Bogino, 17.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto

per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,

culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione

di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

L'Associazione ha anche lo scopo di erogare tramite le associate servizi di consulenza e supporto per la realizzazione di eventi dei singoli Associati, sia per facilitare o migliorare il gestionale delle Associazioni.

L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per Associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano con gli scopi dell'Associazione medesima.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

- organizzare occasioni d'incontro tra i cuochi come eventi, scambi culturali et similia;
- organizzare corsi per gli Associati;
- organizzare una squadra che rappresenti tutte le Associazioni;
- organizzare concorsi con particolare riferimento alla gastronomia e alla cucina;
- organizzazione di premi;
- valorizzazione dei prodotti tipici;
- divulgazione audiovisiva attraverso mezzi di attuale e nuova e futura tecnologia;
- aderire ad altre reti od organizzazioni associative con finalità similari.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e/o utile al raggiungimento degli stessi.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività:

- attività di formazione: realizzazione di corsi di preparazione e corsi di perfezionamento;
- attività editoriale: realizzazione di pubblicazioni e di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche;
- attività di ricerca: rilevazione;
- attività di progettazione: progettazione di nuovi servizi ed attività in ambito turistico, enogastronomico e agroalimentare;
- attività di gestione di servizi: l'Associazione può progettare e coordinare i servizi in ambito turistico, enogastronomico e agroalimentare, gli stessi sono erogati per tramite delle Associate;
- attività di consulenza: consulenza alle Associate in ambito legale, amministrativo, sociale e in funzione degli scopi statutari;
- attività di rappresentanza: l'Associazione rappresenta gli interessi delle associate in ambito internazionale, fatta salva l'autonomia di ogni singola Associata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'Art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione opera senza limitazioni di sorta nel territorio nazionale ed estero.

ASSOCIATI

Art. 6 - Requisiti degli Associati

Possono essere Associati gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS o equivalenti e altri Enti non commerciali, purché in misura non superiore al 50% degli ETS iscritti, che accettino gli scopi ed i regolamenti della "Associazioni Cuochi Italiani Riunite" e le persone fisiche socie di tali enti, elette al loro interno nel numero massimo di due per ogni Ente Associato.

Sono Associati collettivi gli Enti, che partecipano alle attività per il tramite del loro Rappresentante Legale; sono Associati singoli le persone fisiche designate dall'Associato collettivo tra i suoi associati, quali ulteriori Rappresentanti.

La qualità di Associato comporta la possibilità di frequentare l'A.C.I.R. e le manifestazioni dalla stessa organizzate.

Art. 7 - Ammissione degli Associati

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Le iscrizioni decorrono dal mese successivo all'accoglimento della richiesta.

L'aspirante Associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8 - Volontario e attività di volontariato

L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 - Diritti e Doveri degli Associati

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Essi hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo Art. 41;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'Art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo competente.

Art. 10 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (TRE) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza, a seguito della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta la sua ammissione rilevata dall'Organo di amministrazione;
- c) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto e per altri motivi che comportino indegnità o incompatibilità.

La perdita della qualifica di Associato e la conseguente esclusione dall'Associazione deve essere decisa con deliberazione dell'Assemblea previo accertamento, per quanto riguarda la fattispecie di cui ai precedenti punti b) e c), dei motivi che ne hanno dato luogo, della contestazione dei relativi addebiti e valutazione delle eventuali discolpe.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Coordinamento operativo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Vicario;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione.

Ad esclusione degli Organi di controllo e revisione, tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Gli organi statuari elettivi e i loro componenti durano in carica 5 (CINQUE) anni, salvo mozione di sfiducia ai singoli componenti votata nell'Assemblea

dell'Ente rappresentato che provvederà entro 30 giorni all'elezione di un nuovo associato in sostituzione di quello sfiduciato.

Gli Associati decadono altresì in caso di mancato rinnovo della quota sociale presso l'Associazione di riferimento, di dimissioni e in caso di morte. Al verificarsi di una di queste condizioni l'Associato collettivo provvederà a nominare in loro sostituzione il primo dei non eletti, salvo sia intervenuta la sfiducia o decadenza.

ASSEMBLEA

Art. 12 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Essa è costituita dai Rappresentanti Legali di ciascun Associato collettivo e da 2 (DUE) Rappresentanti di ciascuno eletti tra i loro soci.

Gli Enti Associati provvedono ad eleggere al loro interno i loro Rappresentanti entro sessanta giorni dall'affiliazione e darne tempestiva comunicazione.

Hanno diritto al voto i Rappresentanti degli Enti Associati iscritti nel libro degli Associati da almeno 3(TRE) mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa, secondo il principio "una testa un voto".

È ammesso il voto per delega, alle seguenti condizioni:

- a) qualora uno o più Rappresentanti l'Ente Associato siano impossibilitati a presenziare in Assemblea, questi hanno la facoltà di delegare uno tra i rappresentanti del proprio Ente;
- b) qualora tutti i Rappresentanti di un Ente siano impossibilitati alla partecipazione essi possono conferire delega ad uno o più rappresentanti di un solo altro Associato Collettivo.

Ciascun Rappresentante non può avere più di due deleghe e nell'insieme ciascun Associato collettivo può avere deleghe da uno o più rappresentanti di un solo altro Ente Associato.

La convocazione dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, spetta al Presidente. Essa è convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno: una entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per il rinnovo delle cariche dei consiglieri e del Coordinamento operativo ed entro il 30 novembre per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando l'Organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 20 (VENTI) giorni, mediante invito per lettera raccomandata o posta elettronica o fax indirizzato agli Associati a cura della presidenza; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 (CINQUE) giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica.

Art. 14 - Partecipazione a distanza e voto per corrispondenza

È ammessa la convocazione dell'Assemblea in modalità videoconferenza ed in presenza con partecipazione a distanza su iniziativa dell'Organo di Amministrazione, qualora ve ne sia la necessità, o in caso di richiesta di uno o più Associati. Con l'avviso di convocazione verranno comunicate le modalità per la partecipazione a distanza e l'espressione del voto. In caso di convocazione dell'Assemblea in modalità mista (presenza e videoconferenza) le istruzioni per il collegamento dovranno essere forniti entro due giorni dallo svolgimento dell'Assemblea.

Qualora per motivi tecnici non sia possibile realizzare il collegamento in videoconferenza nella sede designata per l'adunanza in presenza, l'Assemblea sarà validamente costituita e atta a deliberare secondo le maggioranze di cui agli art.15 e 20 del presente statuto.

Per le assemblee in videoconferenza dovrà essere utilizzato un programma in grado di consentire l'identificazione dei partecipanti, l'espressione del voto e la conservazione della registrazione. Nel verbale dovranno essere indicati i dati identificativi degli Associati partecipanti.

È esclusa la convocazione a distanza per le Assemblee in cui vi sia da esprimere il voto segreto.

È ammesso il voto a distanza da esprimersi, entro 2 (DUE) giorni dallo svolgimento dell'assise, a mezzo PEC, anche accompagnato da memorie di cui verrà dato atto nel verbale.

È escluso il voto a distanza per gli argomenti soggetti al voto segreto.

Art. 15 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà degli Enti associati.

In seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di tre ore dalla prima, essa è validamente costituita con la presenza di almeno i due quinti degli Enti associati.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli Enti associati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli stessi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto dal

Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.

In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (TREQUARTI) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (TREQUARTI) degli Associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 16 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; per argomenti relativi a singole persone la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Art. 17 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in seduta ordinaria:

- a) sorteggiare il calendario di turnazione della Presidenza e della Vice Presidenza;
- b) ratificare la nomina del Presidente e del Vice Presidente secondo il calendario sorteggiato;
- c) eleggere il Vicario;
- d) eleggere i membri dell'Organo di amministrazione;
- e) eleggere i membri del Coordinamento operativo;
- f) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e/o il soggetto

- incaricato della revisione legale dei conti;
- g) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi, sui bilanci preventivi e sulle relazioni dell'Organo di amministrazione;
 - h) validare il programma del Presidente;
 - i) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
 - j) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;
 - k) deliberare sull'eventuale decadenza da Associati proposta dall'Organo di amministrazione;
- in seduta straordinaria:
- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - Compiti dell'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- c) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli Associati, a seguito delle delibere di ammissione di nuovi Associati, di presa d'atto delle dimissioni e di accertamento della perdita della qualifica di Associato adottate nell'anno precedente;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

L'Organo di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da Associati e non Associati, questi ultimi in ragione della loro professionalità e quali esperti nella materia oggetto di parere o di studio.

L'Organo di amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19 - Composizione dell'Organo di amministrazione

Sono componenti del consiglio, gli eletti in Assemblea in numero di 1 (UNO) per Ente Associato, il Presidente, il Vice Presidente.

La carica di consigliere è incompatibile con la carica di Presidente protempore.

Il tesoriere, con funzione di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, viene nominato dall'Organo di Amministrazione anche tra soggetti non appartenenti all'Associazione.

Il numero dei componenti può essere incrementato durante il mandato, in caso di nuove affiliazioni e il loro incarico termina con la conclusione del mandato stesso. A tal fine il Presidente dovrà convocare una nuova Assemblea per l'elezione dei nuovi consiglieri entro 30 giorni dall'ammissione del nuovo Ente Associato.

Il mandato ordinario dei componenti dell'Organo di amministrazione ha la durata di 5 (CINQUE) anni.

I consiglieri possono essere rieletti.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli

amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione.

Art. 20 - Riunioni dell'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al semestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno la metà dei componenti.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione devono essere convocate, con preavviso di almeno 10 (DIECI)giorni, con lettera raccomandata, fax o email.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro consigliere, ogni consigliere non può avere più di una delega. In caso di particolare urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato anche telefonicamente.

Le sedute e le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, previa approvazione dell'Organo stesso.

È ammessa la convocazione a distanza secondo le modalità di cui all'art. 14.

COORDINAMENTO OPERATIVO

Art. 21 - Compiti e struttura del Coordinamento Operativo

Il Coordinamento operativo è formato da 4 (QUATTRO) componenti eletti in Assemblea e guidato da un coordinatore individuato in seno al coordinamento stesso. I membri del Coordinamento operativo durano in carica per 5 (CINQUE)

anni e possono essere rieletti solo per un secondo mandato. Il Coordinamento Operativo ha il compito di:

- a) condurre e realizzare gli scopi sociali, secondo le indicazioni dell'Organo di amministrazione e sotto il suo controllo;
- b) curare gli adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo per conto dell'Associazione;
- c) adempiere a tutte le funzioni di Segreteria in supporto all'Organo di amministrazione;
- d) presentare all'Organo di amministrazione la relazione trimestrale sull'espletamento delle proprie attività;
- e) curare gli adempimenti per il regolare svolgimento delle assemblee e del voto a distanza.

Il Coordinamento operativo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di professionisti e esperti atti a realizzare gli scopi di mandato.

Il Coordinamento operativo partecipa alle Assemblee generali e ai consigli dell'Organo di amministrazione con funzioni meramente propositive e consultive.

Art. 22 - Riunioni del Coordinamento operativo

Il Coordinamento operativo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta uno o più dei suoi membri lo ritenga necessario.

Le riunioni del Coordinamento operativo devono essere convocate, con preavviso di almeno 3 (TRE)giorni, a mezzo fax o email o in caso di particolare urgenza la convocazione può essere anche telefonica.

Le riunioni del Coordinamento operativo per la realizzazione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti. È fatto obbligo che siano presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o il Vicario, delegato dal Presidente, se devono

essere emesse disposizioni di spesa o presi impegni rilevanti non deliberati dal consiglio operativo.

La verbalizzazione delle sedute e le deliberazioni del Coordinamento operativo sono verbalizzate in autonomia da uno dei membri presenti; se è prevista la presenza del rappresentante legale o suo delegato la verbalizzazione è demandata al Presidente o al sostituto incaricato.

Nel caso di assenza non motivata per più di due incontri consecutivi o in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento, di uno o più membri del Coordinamento operativo l'Organo di amministrazione deve provvedere alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente in carica può avvalersi di segretario personale, volontario, esterno all'Organo di amministrazione, che lo assista nelle sue funzioni. Spetterà a quest'ultimo esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito a tutti gli effetti e disgiuntamente dal Vice Presidente.

Art. 24 - Incarico e avvicendamento del Presidente

L'incarico di Presidente è attribuito ad un membro di ciascun Ente Associato da esso scelto tra i suoi rappresentanti nell'Assemblea.

L'incarico ha durata annuale e la turnazione nella carica avverrà secondo un calendario di avvicendamento è definito per estrazione nell'Assemblea di elezione dell'Organo di amministrazione. Esso sarà reso pubblico e non modificabile.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Presidente in carica convocherà l'Assemblea nella quale l'Associato collettivo sorteggiato per il successivo turno di Presidenza indicherà il proprio rappresentante quale Presidente in pectore.

In caso di rinuncia all'anno di Presidenza, da comunicarsi entro 60 giorni dalla designazione, l'incarico passerà in sequenza all'Associato collettivo successivo. Gli Associati collettivi rinunciatari, così come quelli che abbiano già concluso il turno di Presidenza, saranno riammessi all'avvicendamento al termine del ciclo delle designazioni. I nuovi Associati collettivi, si accoderanno nell'avvicendamento e il loro turno di presidenza sarà attribuito per estrazione in sede di rinnovo delle cariche elettive.

All'accettazione del proprio mandato il Presidente esporrà il proprio programma che sarà posto in votazione assembleare.

Il Presidente in carica è affiancato dal Presidente in pectore, il quale potrà partecipare sia alle riunioni del consiglio, sia del Coordinamento operativo come uditore.

Al termine del mandato, la carica di Presidente passerà di diritto al Presidente in pectore.

Qualora il Presidente protempore sia già membro dell'Organo di amministrazione, il nuovo consigliere sarà eletto in seno all'Assemblea.

Il Presidente uscente può ricevere deleghe anche dirigenziali a tempo determinato per il completamento di un progetto, nonché cariche onorifiche. Le cariche onorifiche non danno di per sé stesse diritto di voto.

Il Presidente può essere sfiduciato sia dall'Organo di amministrazione, sia

dall'Assemblea con votazione a maggioranza qualificata. Nel caso la sfiducia sia espressa dall'Organo di amministrazione, il Presidente è temporaneamente sospeso e la carica passa al Vicario che, sotto la supervisione dell'Organo di amministrazione, ha l'esclusivo compito di convocare l'Assemblea con carattere di urgenza.

L'Assemblea dovrà riunirsi entro 20 (VENTI) giorni dalla comunicazione di sfiducia. In caso di assemblee deserte, dovranno essere convocate successive Assemblee fino a risoluzione della controversia.

In caso di conferma della sfiducia in Assemblea, l'incarico di Presidente verrà affidato al Presidente in pectore che allungandone il periodo, resterà in carica fino allo scadere naturale del suo mandato.

Art. 25 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in caso di grave impedimento del Presidente.

Egli viene designato con le medesime modalità definite per l'avvicendamento e la designazione del Presidente.

La carica è compatibile con quella di consigliere.

Art. 26 - Il Vicario

L'incarico di Vicario ha durata ordinaria di 5 anni, in caso di impossibilità, abbandono, sfiducia, radiazione, il Vicario sarà eletto nella prima Assemblea disponibile.

Il Vicario ha la sola funzione di convocare e presiedere l'Assemblea per la convalida o annullamento della sfiducia al Presidente in carica.

ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'Art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 28 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

FINANZE E PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Art. 29 - Entrate dell'Associazione

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi associativi;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;

- g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 30 - Durata del periodo di contribuzione

Quote e contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi Associati.

L'Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 31 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Art. 32 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 33 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 34 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 35 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 36 - Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 37 - Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari

Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 38 - Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 39 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 40 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 41 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 43 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento dell'Associazione e di esecuzione del presente statuto verranno disposte col regolamento interno redatto dall'Organo di amministrazione e approvato in Assemblea.

Art. 44 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 45 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.